

CONSULTA NAZIONALE COMMISSIONI

FINANZE E TESORO

11.

RESOCONTO SOMMARIO

DELLA SEDUTA DI LUNEDÌ 7 GENNAIO 1946

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **SIGLIENTI**

INDICE

| | Pag |
|--|-----|
| Schema di provvedimento legislativo: Norme integrative in materia di profitti di regime (N. 67) (Seguito della discussione) | 113 |
| PRESIDENTE - MOLLE, Relatore - PESENTI - MANES ANTONIO - ZOLI - BONESCHI - FRÈ - ZAMBRUNO - FRIGGERI - SGOCA - VANONI - VISENTINI, Sottosegretario di Stato per le Finanze - FERRI - DE CATALDO - GILARDONI - SERRAO. | |

La seduta comincia alle 10.30.

(È presente il Sottosegretario di Stato per le finanze, Visentini — Interviene, autorizzato dalla Presidenza, il Consultore De Cataldo)

SGOCA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato

Seguito della discussione dello schema di provvedimento legislativo: Norme integrative in materia di profitti di regime. (N. 67).

PRESIDENTE dà lettura dell'ordine del giorno approvato nella seduta di ieri, avvertendo che il primo punto da porsi in discussione è quello relativo alle aliquote di patrimonio da avocare per le diverse categorie di inquisiti

MOLLE, *Relatore*, avverte che i criteri per stabilire le percentuali possono essere diversi. Si può stabilire una percentuale fissa, al fine di togliere alle Commissioni provinciali l'onere di esaminare la posizione politica di ciascuno degli inquisiti; oppure una percentuale variabile, nel senso che quella determinata nella legge può essere aumentata di un certo coefficiente, secondo il concorso di determinate condizioni, che potrebbero parimenti essere fissate dalla legge, oppure anche l'aumento del coefficiente potrebbe non essere precisato nella legge, ma rimanere affidato al criterio delle Commissioni provinciali, le quali potrebbero determinarlo tenendo conto del grado di responsabilità politica dell'inquisito

Vi sarebbe inoltre da considerare se una determinata percentuale potesse diminuirsi nel concorso di speciali condizioni.

PESENTI riferendosi ad un accenno fatto dal Consultore Zoli, concorda che la percentuale non debba essere inferiore al 25 per cento, per lasciare la possibilità di una percentuale maggiore nei casi di attività politica rilevante e di notevole gravità, nei quali potrebbe esser portata anche al 50 per cento.

MANES ANTONIO osserva che per questi casi si applica l'articolo 1.

ZOLI non crede opportuna la formula « non inferiore al 25 per cento », perché lascia arbitra la Commissione provinciale di fissare a suo criterio percentuali superiori, mentre

la percentuale dovrebbe aver base fissa ed essere suscettibile di maggiorazioni soltanto nei casi di maggior gravità.

Circa l'ipotesi prospettata dal Relatore Molle di precisare anche il coefficiente massimo di aumento, non ritiene che ciò sia opportuno, dovendosi lasciare la possibilità di arrivare, nei casi gravissimi, ad un'avocazione anche del cento per cento, come nel caso di Rossoni. È vero che vi è la norma dell'articolo 1, ma per i casi ivi previsti occorre una procedura del tutto diversa.

È quindi contrario alla limitazione della percentuale maggiore. Naturalmente il Ministero con le proprie istruzioni, le Commissioni provinciali con la propria prassi e soprattutto la Commissione centrale, dovranno mantenere le avocazioni in limiti ragionevoli per quanto riguarda l'aumento della percentuale.

MOLLE, *Relatore*, ritiene che non dovrebbe essere lasciata al giudizio delle Commissioni la facoltà di variare la percentuale, non avendo esse la necessaria competenza. Si debbono invece fissare criteri in base ai quali esse possano applicare aumenti

PESENTI accetta la proposta del Consultore Zoli, osservando che se è vero che c'è una legge che stabilisce la confisca, questa richiede però una procedura molto lunga, tanto che oggi non è stata pronunciata la confisca nemmeno nei riguardi degli eredi di Mussolini. Nel caso in esame, invece, la procedura fiscale deve essere molto rapida, stabilendosi l'avocazione del patrimonio senza riferimento alla confisca, che resta da stabilire con apposite norme di legge. Concorda quindi che non sia fissato un limite massimo

PRESIDENTE osserva che il limite massimo c'è sempre, quando si parte da una determinata quota. Volendo stabilire l'entità della multa, bisogna anche stabilire fino a che punto si vuol colpire, altrimenti si potrebbe colpire fino al cento per cento.

MANES ANTONIO ravvisa un ulteriore spostamento della situazione, in quanto ieri, per giustificare l'innovazione dell'articolo 6, si decise l'adozione di una quota fissa di avocazione a titolo presuntivo, per il semplice fatto di avere appartenuto a determinate categorie di cariche fasciste; forma di responsabilità oggettiva che egli ritiene per altro molto discutibile, mentre ora, accedendo alla proposta del Consultore Zoli, si intende che, restando come base il criterio della responsabilità oggettiva, ogni caso venga esaminato a parte soggettivamente. In ciò ravvisa una contraddizione e si preoccupa che ne derivi l'effetto di far dilagare la corruzione negli uffici

finanziari, perché chi vedrà compromesso il proprio patrimonio non lesinerà spese per salvarlo. Chi avrà grandi disponibilità di mezzi potrà salvarsi, invece chi avrà mezzi limitati finirà per essere sacrificato.

Prega quindi la Commissione di esaminare se, rimanendo nell'ordine di idee accettato precedentemente, non convenga determinare una cifra fissa per l'avocazione, non dimenticando che i casi più gravi sono già compresi nell'articolo 1, che stabilisce la confisca totale, e che attuandosi anche l'avocazione dell'incremento patrimoniale, altri coefficienti potranno venire in discussione.

Particolari considerazioni potranno fornire elementi per venire ad attenuanti, non ad aggravanti.

Considera inoltre che il giudizio politico non può essere deferito alle Commissioni delle imposte, le quali, variando da una città all'altra, potrebbero dare giudizi disparati, che costituirebbero un altro grave inconveniente

BONESCHI si associa alle considerazioni del Consultore Manes per quanto si riferisce all'Amministrazione finanziaria. Occorre evitare scrupolosamente tutto ciò che possa contribuire all'ampliamento della corruzione. Non condivide perciò il parere di introdurre attenuanti, anche per mantenere il criterio di un procedimento fisso e meccanico.

ZOLI, premesso che il provvedimento in esame ha una prevalente portata finanziaria, stima errato il concetto di una pena ed osserva che, pur volendosi attenere ad un criterio di carattere oggettivo, sarebbe ingiusto equiparare fra loro tutte le categorie. Il raggruppamento è stato fatto appunto prevedendo una possibilità di differenze, le quali però vanno valutate in alto e non in basso. Aperto il concetto delle attenuanti, le differenze sfuggirebbero. Se dunque si vuol determinare una quota fissa, bisogna rivedere le categorie, altrimenti bisogna lasciare il giuoco nella valutazione delle più alte cariche

Egli si limiterebbe dunque ad aggiungere « le aliquote possono essere aumentate in casi di evidente particolare gravità », e così il giudizio lasciato alla discrezione delle Commissioni sarebbe ben poco.

La misura dell'aliquota potrà essere del 25 per cento per il primo gruppo e del 10 per cento per il secondo gruppo, salvo qualche spostamento delle singole categorie.

Ritiene che una discriminazione dovrebbe essere fatta soprattutto per le categorie della lettera f), ossia particolarmente per i Consiglieri e Senatori in determinate condizioni.

MOLLE, *Relatore*, insiste nel ritenere che sia più prudente fissare delle percentuali aumentabili automaticamente e ciò ad evitare gli inconvenienti accennati dal Consultore Manes.

Potrebbe anche riesaminarsi l'elenco facendo non due gruppi, ma tre o quattro, ed applicando percentuali diverse

FRÈ segnala ancora la necessità di coordinare l'articolo 6 con l'articolo 1. Questo consente una confisca parziale o totale con giudizio del magistrato, mentre l'articolo 6 prevede una confisca con giudizio di una Commissione che non è neanche preseduta da un magistrato.

ZOLI osserva che qui si tratta di una responsabilità in ragione di un danno arrecato, mentre per le condanne di cui all'articolo 1 il danno arrecato alla generalità è indubbiamente sempre inferiore a quello che può essere il danno arrecato agli appartenenti alle categorie dell'articolo 6

PRESIDENTE invita a concludere

ZOLI presenta le seguenti proposte

Aliquota per la prima categoria, 25 per cento.

Aliquota per la seconda categoria, 10 per cento.

Dopo le parole: « Presidente di confederazione fascista » (cioè dopo la lettera *h*) aggiungere « le aliquote su indicate possono essere aumentate in singoli casi di evidente particolare gravità ».

ZAMBRUNO si dichiara contrario a queste proposte, perché non consentono alcuna discriminante.

PESENTI ritiene che la parola « evidente » consenta questa possibilità

MOLLE, *Relatore*, non crede esatto questo punto di vista, essendosi la Commissione riservata di stabilire le percentuali in diversa misura secondo il grado di responsabilità

Consente quindi col Consultore Zambruno nel senso che siano determinati i casi di aumento o di diminuzione delle aliquote

PRESIDENTE ritenendo compiuta la discussione sul primo punto indicato dall'ordine del giorno Boneschi, mette in votazione la proposta del Consultore Zoli.

(È approvata)

Aprè la discussione sul secondo punto: discriminazione dei giudici del tribunale speciale, che non abbiano partecipato alla decisione di processi politici.

In proposito ritiene che si possa arrivare allo scopo modificando la lettera *d*) nel modo

seguito: « presidente, pubblico accusatore o membro del tribunale speciale per la difesa dello Stato in cause politiche ». In tal modo vengono automaticamente esclusi i giudici che non abbiano partecipato a processi politici.

ZAMBRUNO osserva che si escluderebbe allora anche il presidente del tribunale speciale, che non ha mai giudicato direttamente.

PESENTI nota che praticamente il caso non si presenta.

FRIGGERI non farebbe nessuna discriminazione, perché la faziosità dei giudici del tribunale speciale anche in materia annonaria è stata tale che si è condannato a quindici anni chi ha venduto un chilo di burro, e si è arrivati perfino a condanne a morte. Evidentemente in tale materia influiva un elemento di valutazione politica non meno grave di quello dei processi politici veri e propri.

PRESIDENTE non ritiene opportuna una nuova discussione a fondo sulle categorie, considerando che il provvedimento è stato proposto dall'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo, che aveva sottomano una grande quantità di casi, in base ai quali ha potuto determinare le categorie. Anche per i giudici del tribunale speciale era in corso un processo. Data poi la nuova struttura della legge, è d'opinione che si imponga una nuova valutazione che non è di competenza della Commissione finanze e tesoro. Il Governo, avendo maggiori elementi a disposizione, potrà decidere in via definitiva

SCOCA obietta che, pur riconoscendosi al Governo la possibilità di modificare, la Commissione può esprimere il suo parere anche sulle categorie

BONESCHI trova giusta questa obiezione, in linea di principio, ma osserva che vi sono gradazioni di pareri e ritiene che il suggerimento del Presidente rispecchi un criterio pratico di lavoro

VANONI è favorevole alla proposta fatta dal Presidente, perché alcune perplessità che sorgono nell'esaminare le categorie non possono essere facilmente risolte dalla Commissione. Osserva infatti che dalla formula del testo ministeriale « membro del governo fascista », la Sottocommissione ha creduto di specificare elencando « ministro, sottosegretario di Stato o alto commissario ». Dell'alto commissario è già fatta un po' giustizia. Riguardo ai sottosegretari di Stato, ha voluto informarsi presso i Ministri che hanno partecipato alla formulazione della legge ed ha riscontrato due pareri. uno ha detto che si intendevano includere anche i sottosegretari di Stato; l'altro si è espresso in senso opposto,

perché i sottosegretari di Stato non hanno funzioni politiche ma tecniche. In un caso come questo non si hanno quindi gli elementi effettivi di giudizio.

Quanto ai senatori, è d'accordo, in linea di principio, che portino una grave responsabilità coloro che hanno partecipato all'attività legislativa; però la responsabilità non si riduce al fatto della nomina a senatore, ma si collega ad un secondo elemento di giudizio, cioè che si tratti di senatori dichiarati decaduti dall'Alta Corte di giustizia. Ora, secondo notizie avute, l'Alta Corte di giustizia ha seguito un duplice criterio in fatto di dichiarazione di decadenza. In un primo momento, secondo un comunicato alla stampa del Presidente del Consiglio dei Ministri Bonomi, ha seguito un criterio di rigorosità, richiedendo per la convalida di senatori in carica la dimostrazione di aver fatto azione positiva di opposizione al Governo fascista, in un secondo momento, essendosi reso evidente che al fatto della decadenza (provvedimento di carattere puramente politico) si legavano conseguenze di carattere patrimoniale, come quella di non poter partecipare a consigli di amministrazione, ecc., la giurisprudenza è stata allargata e si sono discriminati senatori per i quali non si verificava il requisito dell'attiva opposizione al governo fascista, ma semplicemente quello di una minore, più tenue partecipazione all'attività legislativa. Ora si connette un'altra conseguenza di carattere patrimoniale al fatto della decadenza da Senatore, ma non si hanno elementi per giudicare l'importanza di questa modificazione della giurisprudenza da parte dell'Alta Corte di giustizia. C'è poi il timore che, aggravando ulteriormente la posizione dei Senatori decaduti, la giurisprudenza dell'Alta Corte diventi ancorà più larga. Quindi un individuo finisce col rispondere soltanto perché ha avuto la fortuna o la disgrazia di essere giudicato nel primo, nel secondo o nel ventesimo gruppo di Senatori sottoposti a tale giudizio.

In questa situazione di fatto si deve tener conto dello spirito che ha animato la Commissione nell'esame dell'articolo 6. Essa ha voluto fare opera di giustizia, nella quale si sforzerà di proseguire anche nell'esame ulteriore del provvedimento. Ma spesso, quando una legge è fatta in modo da includere tra i colpiti uno o due casi manifesti d'ingiustizia, attraverso le maghe che inevitabilmente si aprono per far luogo al riconoscimento di questa situazione, passano una serie di altri individui che non meritano la stessa considerazione. Ritiene pertanto che, dopo avere espresso il criterio

fondamentale che l'articolo 6 deve sanzionare la responsabilità per il danno arrecato alla Nazione con l'aver partecipato all'attività politica, si debba rimettere a chi ha maggiori elementi di valutazione politica un riesame delle categorie fondato sull'apprezzamento della situazione di fatto.

Osserva poi che nel testo dell'articolo 6 proposto dalla Sottocommissione, al punto in cui si parla degli ufficiali generali della milizia volontaria sicurezza nazionale in servizio permanente effettivo, non è stata riprodotta la formula che era nello schema governativo, cioè « salvo che avesse funzioni assistenziali o appartenesse a milizie speciali », riferendosi questa distinzione soltanto al grado di console. Non sa se ci fossero generali della milizia che si trovassero nella stessa situazione, ad esempio generali medici della milizia...

ZAMBRUNO lo esclude; se mai ve n'erano nella milizia forestale

VANONI ...crede tuttavia che rimettendo la questione al Governo, queste indecisioni saranno risolte con cognizione di causa.

ZAMBRUNO approva quanto è stato detto dal Consultore Vanoni riguardo alla categoria dei Senatori. Aggiunge che i Senatori nominati dopo il 3 gennaio 1925, secondo la disposizione elaborata già dal Consiglio dei Ministri, erano pressoché parificati alla situazione degli accademici d'Italia, poiché in un certo periodo di tempo gli eminenti dottrinari, professori, clinici, avvocati, erano nominati senatori o accademici d'Italia, pressoché allo stesso titolo. Non c'era un'eccessiva differenza tra le due cariche, intervenuta appena in un secondo tempo. Così Guglielmo Marconi, che per ragioni tecniche doveva essere nominato piuttosto accademico d'Italia che Senatore, in precedenza fu nominato Senatore.

BONESCHI Perché non c'era ancora l'Accademia?

ZAMBRUNO. Lo stesso accadde per il Senatore Pende. Intervenne poi la differenza che i tecnici fossero nominati accademici d'Italia. Ritiene quindi che si debba essere più clementi verso questi Senatori.

Approva pure quanto ha detto il Consultore Vanoni circa gli ufficiali generali della milizia. Egli aveva fatto la stessa considerazione in sede di Sottocommissione; ma fu risposto dal Consultore Pesenti che per la milizia c'era un solo caso. Crede poi che gli ufficiali generali della milizia comprendano anche i consoli generali.

MOLLE, *Relatore*, domanda se il Consultore Vanoni faccia una proposta concreta, avendo parlato di determinate categorie che

dovrebbero essere trattate con maggiore attenuazione.

VANONI, aderendo all'osservazione del Presidente, crede sufficiente segnalare al Governo l'opportunità che esso, a conoscenza degli elementi concreti, riesami le categorie secondo l'elenco disposto dalla Commissione.

BONESCHI non trova motivo di perplessità nel fatto che per i Sottosegretari di Stato, secondo il Consultore Vanoni sia disputabile, in diritto costituzionale, se possano considerarsi membri del Governo. Non dubita che il Governo, formulando il testo dello schema di provvedimento, intendesse includere i Sottosegretari di Stato, altrimenti non sarebbero comprese nell'elenco altre categorie con le quali si scende perfino al vice-segretario federale.

PESENTI ritiene opportuno che in una relazione al Governo si facciano presenti le considerazioni e anche i dubbi espressi dalla Commissione riguardo alle categorie.

PRESIDENTE dichiara che questo incarico sarà deferito al Relatore. Chiede poi se la Commissione è concorde nel non ammettere discriminazioni in rapporto al punto d) dell'articolo 6.

(La Commissione consente).

Aprè la discussione sul punto 3° dell'ordine del giorno. « discriminazione a favore degli eredi e discendenti ».

Ricorda che è stato approvato il seguente testo del comma terzo.

« Qualora a favore di una delle persone indicate nei comma precedenti ricorra taluna delle circostanze previste nel 1° e 3° comma dell'articolo 7 del decreto-legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, le aliquote predette sono ridotte rispettivamente al 25 per cento e al 10 per cento ».

ZOLI propone di ridurre alla metà

PRESIDENTE mette in votazione questa proposta.

(È approvata).

Circa la questione degli eredi, ammetterebbe che il 1° e 3° comma dell'articolo 7 funzionassero come attenuati nei confronti della responsabilità.

Gli eredi aventi delle benemerienze, non hanno però nessuna responsabilità, e in questo caso domanda se debba ammettersi discriminante o attenuante.

BONESCHI è per l'attenuante.

PESENTI osserva che si colpisce il patrimonio al 25 luglio 1943.

PRESIDENTE aggiunge che in caso di provvedimento per il profitto di regime era giusto

alleggerirne il patrimonio, ma procedendosi direttamente su questo, col sistema di una multa, crede che si debba abbandonare il criterio della responsabilità, specie per chi ha compiuto atti di valore.

PESENTI propende per l'ammissione di attenuanti.

MANES ANTONIO osserva che per l'articolo 7 del decreto legge 27 luglio 1944, n. 159, se il padre fosse vissuto, sarebbe stato, in seguito alla sua azione, esente da qualsiasi responsabilità. Il figlio, se ha fatto altrettanto, deve aver pure lo stesso beneficio.

ZOLI notà che si tratta di dare eventualmente qualcosa di più al figlio, mentre il padre pagherebbe la metà.

MOLLE, *Relatore*, propone di mantenere il testo del comma come nello schema ministeriale.

BONESCHI chiede se si debbano togliere i discendenti; ma di ciò non vedrebbe la ragione.

VISENTINI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*, osserva che non si può più far questione dei discendenti in caso di avocazione del patrimonio e non di profitti.

BONESCHI aggiungerebbe « . . . dei suoi eredi .. ».

MOLLE, *Relatore*, accenna alla situazione dei legatari, poiché chi non aveva discendenti legittimi può aver trasmesso il suo patrimonio per legati.

ZOLI questa situazione dovrà essere esaminata trattando dei diritti dei terzi.

MOLLE, *Relatore*, soggiunge che l'articolo 45 fa salvi gli atti di beneficenza o di donazione e che quindi la questione potrà essere esaminata in quella sede.

FERRI osserva che il legato non è beneficenza. Nel caso che il patrimonio sia suddiviso fra vari legatari, non sarà più colpito.

ZOLI fa notare che l'articolo 36 risolve la questione, dicendo che le misure cautelari previste nell'articolo 32 possono essere richieste, anche in confronto dei legatari, donatori ed altre persone.

SCOCA vuol chiarire che il beneficio si applica agli eredi che hanno benemeritato.

PRESIDENTE propone che al terzo comma dell'articolo 6 della Sottocommissione, sia aggiunto il seguente:

« Di eguale riduzione fruisce, in caso di avvenuto decesso della persona di cui sopra, quello dei suoi eredi, a cui favore ricorra taluna delle stesse circostanze ».

(La Commissione consente).

Aprè la discussione sul 4° punto dell'ordine del giorno Boneschi: data di valutazione del patrimonio.

MOLLÈ, *Relatore*, ricorda che secondo l'articolo 14, ai fini dell'accertamento, l'interessato deve presentare una dichiarazione indicandovi « i beni posseduti, anche per interposta persona, alla data del 31 dicembre 1942, nonché alla data di entrata in vigore del presente decreto ».

È d'avviso che, per evitare nuovi accertamenti, si debba fissare, per la valutazione del patrimonio, non la data del 25 luglio 1943, ma quella del 31 dicembre 1942, chiesta dall'articolo 14.

PESENTI si associa.

(Così rimane stabilito).

SCOCA toglierebbe dal testo del 4° comma della Sottocommissione la frase « depurato di quanto sia eventualmente dovuto a titolo di profitti di regime, a norma dell'articolo 7 », ritenendo che sia molto più semplice avocare la quota di patrimonio, in modo che questo sia soggetto anche alla avocazione dei profitti illeciti, e dipoi fare il conguaglio.

ZOLI osserva che per la praticità dell'accertamento, si può trovare una forma adatta; ma sulla giustizia del concetto non v'è dubbio. Bisogna prima togliere dal patrimonio quello che si considera non spettante al soggetto, e poi agire sulla rimanenza; altrimenti si avoca il 25 per cento sul totale del patrimonio, cioè anche sull'incremento, e successivamente gli incrementi, venendosi a tassare questi ultimi al 125 per cento.

MOLLÈ, *Relatore*, pensa che la questione potrà esser trattata in tema di procedura dell'accertamento e della avocazione. Ora è da stabilire quale patrimonio dev'esser colpito, cioè quello che deve essere depurato dell'eventuale sopraprofitto.

VISENTINI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*, rileva che dopo l'adozione della data 31 dicembre 1942 per la quota di patrimonio manca la coincidenza con la data relativa ai profitti, ciò che non si verificava con l'adozione della data al 25 luglio 1943.

ZOLI suggerisce la formula: « depurato della parte di esso che sia avocabile a titolo di profitto di regime ».

SCOCA osserva che non è questione di procedura, ma di sostanza. A suo avviso, al 31 dicembre 1942 si avoca una parte di patrimonio e il resto si presume legittimo, ma se poi si accerta che è frutto di illeciti guadagni, si applica l'altra procedura, cioè il prelevamento dei profitti.

ZOLI fa notare che non si tratta ora del sistema dell'accertamento e del versamento, ma di stabilire che cosa è soggetto, vale a dire la parte di patrimonio che si considera illecita. In sede di accertamento si potrà determinare quale sia il patrimonio che appartiene o no all'inquisito.

PRESIDENTE mette ai voti la proposta del Consultore Zoli.

(È approvata).

Dà lettura del seguente testo del penultimo comma dell'articolo 6: « In caso di decesso anteriore al 31 dicembre 1942 di una delle persone indicate nei commi precedenti, il patrimonio soggetto all'avocazione è quello esistente alla data della morte e l'avocazione ha luogo nei confronti degli eredi ».

ZOLI propone di aggiungere « nei limiti dei rispettivi diritti quesiti ».

PRESIDENTE mette ai voti il testo con questa aggiunta.

(È approvato).

MANES ANTONIO, sull'ultimo comma dell'articolo 6 proposto dalla Sottocommissione, osserva che l'avocazione deve avvenire per i Senatori non in quanto essi siano tali, ma in quanto siano decaduti per sentenza pronunciata dall'Alta Corte di giustizia. Non vede pertanto come si possa procedere all'avocazione nei confronti degli eredi del Senatore deceduto, quando l'azione di decadenza sia dichiarata estinta in conseguenza del decesso.

FRIGGERI ricorda il caso del Senatore Agnelli, deceduto prima che l'Alta Corte si pronunciasse in merito alla decadenza, e per il quale è stata pronunciata declaratoria di estinzione dell'azione.

ZOLI ritiene che l'Alta Corte debba essere richiesta dal Ministro delle finanze a pronunciarsi sugli elementi che avrebbero potuto condurre alla decadenza, se il Senatore fosse rimasto in vita, e ciò ai soli fini della procedura di avocazione.

MANES ANTONIO in tal caso, osserva, si farebbe il processo a un morto.

FRÈ ammette che si tratti di un potere discrezionale del Ministro delle finanze, il quale potrebbe anche non fare la richiesta.

ZOLI dice che sarà sollecitato dagli Interdenti di finanza.

VANONI considera che si vuole conseguire un risultato pratico, che pur nei confronti degli eredi del Senatore deceduto conduca all'avocazione, e che l'organo competente a di-

chiarare la decadenza deve essere investito anche della facoltà di dichiarare se sussistono gli elementi in base ai quali la decadenza sarebbe stata pronunciata se il Senatore fosse rimasto in vita. Si tratta di un'azione diversa da quella della vera e propria decadenza.

Questo caso richiama alla memoria quello comune in diritto penale per cui un'azione viene dichiarata estinta, per morte dell'imputato, per amnistia o per altra causa, senza che ciò influisca sullo svolgimento dell'azione civile per il risarcimento dei danni, per i quali l'autorità giudiziaria dovrà ugualmente decidere se sussistono gli elementi di colpa o dolo che avrebbero portato alla condanna penale dell'imputato qualora non fosse sopravvenuta la causa estintiva.

MOLLE, *Relatore*, poiché l'avocazione nei confronti dei Senatori è possibile solo in quanto sia stata pronunciata sentenza di decadenza, crede necessario trovare una formula per cui si possa ottenere una pronuncia dell'Alta Corte che dia adito alla procedura di avocazione.

MANES ANTONIO propone di adottare la seguente formulazione.

« Nel caso poi in cui l'azione per la dichiarazione di decadenza dei Senatori indicati alla lettera g) del secondo comma sia estinta, l'Alta Corte, su richiesta del Ministro per le finanze e previa citazione degli eredi, dichiara se concorrevano gli elementi per la decadenza, e ciò ai fini delle avocazioni previste nel presente articolo e nel successivo articolo 7 ».

PRÉSIDENTE pone a partito questa proposta

(È approvata).

DE CATALDO osserva che, dichiarando profitti di regime tutti quelli verificatisi dopo il 3 gennaio 1925, si viene ad avere una cifra la quale, dedotto il patrimonio soggetto all'avocazione, può rendere negativo questo patrimonio. Allora l'inquisito rimane soggetto soltanto all'avocazione dei profitti e non alla avocazione del 25 per cento del patrimonio. Se, ad esempio, al 31 dicembre 1942 l'inquisito possedeva il patrimonio di un milione di lire e successivamente vengono accertati profitti di regime per due milioni, dovendo detrarre i profitti dal patrimonio, ne viene che il patrimonio avocabile è meno di un milione.

ZOLI avverte che la questione è già stata chiarita: si detrae prima l'incremento patrimoniale nuovo, e si determina il patrimonio attuale

MOLLE, *Relatore*, dà lettura del seguente testo definitivo dell'articolo 6.

È avvocato allo Stato, nella misura del 25 per cento, il patrimonio di chi, successivamente al 3 gennaio 1925, sia stato

- a) membro del gran consiglio del fascismo,
- b) membro del governo fascista (ministro, sottosegretario di Stato o alto Commissario);
- c) segretario, vicesegretario, o membro del direttorio nazionale del partito fascista;
- d) presidente, pubblico accusatore o membro del tribunale speciale per la difesa dello Stato;

e) ufficiale generale della M.V.S.N. in servizio permanente effettivo,

f) funzionario o confidente dell'O.V.R.A.

È ugualmente avvocato allo Stato, nella misura del 10 per cento, il patrimonio di chi, dopo tale data, sia stato:

a) console della M.V.S.N. in servizio permanente effettivo, salvo che avesse funzioni assistenziali o appartenesse a milizie speciali,

b) prefetto o questore, nominati per titoli fascisti;

c) capo di missione diplomatica o governatore di colonie, nominati per titoli fascisti;

d) segretario federale;

e) deputato fascista, che, dopo il 3 gennaio 1925, abbia mantenuto l'iscrizione al partito fascista, o a questo si sia iscritto durante l'esercizio del suo mandato, o abbia comunque votato, dopo tale data, leggi fasciste;

f) consigliere nazionale,

g) senatore nominato dopo il 3 gennaio 1925 e dichiarato decaduto ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159;

h) presidente di confederazione fascista.

Le aliquote suindicate possono essere aumentate in singoli casi di evidente particolare gravità, sopra richiesta dell'Alto Commissariato per le sanzioni contro il fascismo

Qualora a favore di una delle persone indicate nei comma precedenti ricorra taluna delle circostanze previste nel primo e terzo comma dell'articolo 7 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, le aliquote predette sono ridotte rispettivamente alla metà.

Di uguale riduzione fruitrice, in caso di avvenuto decesso della persona di cui sopra, quello dei suoi eredi a cui favore decorra talune delle stesse circostanze.

Il patrimonio soggetto all'avocazione è quello che risulta posseduto alla data del 31

dicembre 1942, depurato della parte di esso che sia avocabile a titolo di profitti di regime.

In caso di decesso anteriore al 31 dicembre 1942 di una delle persone indicate nei comma precedenti, il patrimonio soggetto dell'avocazione è quello esistente alla data della morte e l'avocazione ha luogo nei confronti degli eredi, nei limiti dei rispettivi diritti quesiti.

Nel caso poi in cui l'azione per la dichiarazione di decadenza dei Senatori indicati alla lettera g) del secondo comma sia estinta, l'Alta Corte, su richiesta del Ministro per le finanze, e previa citazione degli eredi, dichiara se concorrevano gli elementi per la decadenza e ciò ai fini delle avocazioni previste nel presente articolo.

PRESIDENTE mette ai voti il testo ora letto.

(È approvato).

Aprè la discussione sull'articolo 7.

MOLLE, *Relatore*, comunica il seguente testo formulato dalla Sottocommissione.

« Si presumono profitti di regime ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, e salva la prova di cui al successivo articolo 10, gli incrementi patrimoniali conseguiti dopo il 3 gennaio 1925 dalle persone di cui al precedente articolo, nonché: (segue il testo ministeriale) ».

ZOLI propone di togliere dal primo comma le parole « dopo il 3 gennaio 1925 » perché l'articolo 17 stabilisce una data diversa per gli incrementi patrimoniali.

VISENTINI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*, nota che l'articolo 17 aveva funzione in rapporto all'articolo 6 del testo ministeriale, ma ora probabilmente dovrà cadere, anche in relazione all'articolo 10. Per fissare la presunzione occorre una data di riferimento, che non può essere che quella del 3 gennaio 1925.

ZOLI è d'accordo per la presunzione di profitti di regime prevista dall'articolo 8, non riguardo all'articolo 7.

PESENTI spiega la disposizione nel senso che chi è diventato ministro nel 1932 o nel 1933 aveva già prima una certa importanza di personalità.

ZOLI chiarisce che effettivamente il profitto è in funzione della carica.

MOLLE, *Relatore*, insiste perché l'articolo 17 sia mantenuto.

ZOLI suggerisce di includere il riferimento a questo articolo con la formula: « gli incre-

menti patrimoniali conseguiti nel periodo indicato nel successivo articolo 17 ».

ZAMBRUNO osserva che la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo 6 va riportata anche nell'articolo 7, poiché la decadenza dei Senatori può ripetersi per i sopraprofiti di regime.

VANONI consiglia di fare un'aggiunta all'articolo 6

ZOLI propone che in fine all'articolo 6 siano aggiunte le parole « e nel successivo articolo 7 ».

(Così rimane stabilito).

MOLLE, *Relatore*, dà lettura dell'articolo 7 nel seguente testo.

« Si presumono profitti di regime, ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, e salva la prova di cui al successivo articolo 10, gli incrementi patrimoniali conseguiti dopo il periodo indicato al successivo articolo 17 dalle persone di cui al precedente articolo, nonché (segue il testo ministeriale) ».

PRESIDENTE mette ai voti il testo ora letto.

(È approvato).

Aprè la discussione sull'articolo 8.

GILARDONI chiede che sia chiarita la dizione « Società da lui rappresentate o controllate ».

VISENTINI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*, spiega che trattasi di formula giuridica già contenuta nei nuovi codici.

GILARDONI distinguerebbe tuttavia, dal punto di vista scientifico, la vigilanza, la tutela e il controllo

SERRAO proporrebbe che la data 3 gennaio 1925 fosse sostituita con quella del 28 ottobre 1922.

MANES ANTONIO osserva che ciò modificherebbe tutta la legge.

SERRAO non insiste.

PRESIDENTE mette ai voti l'articolo 8 nel testo ministeriale.

(È approvato).

Dà lettura dell'articolo 9.

VANONI riguardo al comma c) osserva che se la persona inquisita ha venduto la sua partecipazione azionaria, potrebbe determinarsi una situazione per cui dal patrimonio dell'inquisito si avocherebbe il prezzo della vendita dell'azione e si toglierebbe il patrimonio

alla persona giuridica le cui partecipazioni non appartengono più alla persona inquisita, e che ha pagato il giusto prezzo. Data questa duplicità, proporrebbe l'abolizione dell'ultimo capoverso dell'articolo 9.

PESENTI informa che il comma c) è stato uno dei più dibattuti, fino a giungere al compromesso del 9/10. Questa soluzione è stata accettata anche dalla Commissione alleata che si preoccupava di eventuali danni agli interessi alleati. Anzi furono da essa chieste informazioni a Washington e a Londra, prima di dare l'approvazione. Da parte sua pensa che il caso di buona fede sia dimostrabile.

VANONI è d'accordo per la presunzione di malafede; ma rileva la possibilità di una duplicazione.

PESENTI la esclude, perché si colpisce diversamente l'incremento avuto dalla società e quello avuto dal profittatore.

FRÈ rileva che l'acquisto dei nove decimi basta a dimostrare la consapevolezza della malafede.

SCOCA non facendosi questione di valutazione, ma della persona nei cui confronti sorge la presunzione, ritiene che non sussista la preoccupazione espressa dal Consultore Vanoni.

FRÈ soggiunge che la questione è giusta, in teoria, ma è un caso raro che chi ha comprato la totalità della società, ed ha avuto un profitto di regime, non sapesse niente di quello che avveniva.

VANONI crede che basterebbe inserire un inciso, per fare salvo il caso di duplicazione.

SCOCA non lo ritiene necessario.

PRESIDENTE mette in votazione l'articolo 9 nel testo ministeriale

(È approvato).

Dà lettura dell'articolo 10.

MOLLE, *Relatore*, propone che in coerenza del principio adottato dalla Commissione di concedere in ogni caso la prova del contrario, siano soppressi i comma secondo, terzo e quarto.

PRESIDENTE non essendovi osservazioni, mette a partito l'articolo 10 con la modificazione proposta.

(È approvato).

Mette in discussione l'articolo 11.

MOLLE, *Relatore*, espone il dubbio se le parole « ogni attività a servizio » indichino anche attività di ordine tecnico e professionale.

FRÈ crede che sarebbe preferibile la formula: « a sostegno del fascismo, o, dopo l'8 settembre 1943, a favore del tedesco invasore ».

VANONI toglierebbe le parole « a servizio » lasciando solo le parole « a sostegno ».

ZOLI, rilevando la differenza fra il concetto di attività « a sostegno » del fascismo e quello di attività « a servizio » del tedesco invasore, propone di spostare le parole « a servizio » in questo senso « ogni attività a sostegno del fascismo od a servizio del tedesco invasore ».

(Così rimane stabilito).

PRESIDENTE dichiara approvato l'articolo 11 con la modificazione proposta dal Consultore Zoli

(Si approvano senza discussione gli articoli 12 e 13).

Rinvia a domani il seguito della discussione.

La seduta termina alle 13.10.

